

Webinar 8 aprile 2022

La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

- 1. D.** Cosa si intende per "superficie lorda" superiore ai 1000mq nell'Allegato I del DM3/09/2021?
R. Occorre riferirsi al punto G.1.7 del Codice, dove la *superficie lorda* di un ambito è definita come la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l'ambito.
Si rammenta che l'ambito è una porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura antincendio; l'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa.
- 2. D.** Dato che i 3 nuovi decreti antincendio hanno validità a partire dal prossimo mese di ottobre, ad oggi la valutazione del rischio incendio va fatta in base al vecchio decreto del 1998 o è consigliabile applicare il DM 03/09/2021?
R. Non è possibile effettuare la valutazione del rischio incendio con i nuovi decreti finché non entreranno in vigore; fino alla sua abrogazione, lo strumento per effettuare tale valutazione resta il DM 10/03/98.
- 3. D.** Se in una Sede sono presenti un'attività a basso rischio (uffici non soggetti e non normati) e un'attività soggetta e normata (ambulatori con superficie fino a mq 500) come ci si deve comportare per la valutazione del rischio dell'intera Sede?
R. Occorrerà ragionare e, di conseguenza, operare per ambiti. Ove si ricadrà nel comma 1 dell'art. 3 si applicherà la RTV di competenza, ove possibile si potrà applicare il minicode e ove non sarà possibile (o non si vorrà applicare il minicode), ricadendo nel comma 3 dell'art. 3, si dovrà applicare, per intero, il Codice.
- 4. D.** Salve, quindi il minicode previsto dal DM 03/09/21 è utilizzabile per le attività NON SOGGETTE a controllo di prevenzione incendi (non presenti DPR 151/11) o con valori INFERIORI ai limiti di assoggettabilità al controllo anche se è presente, per l'attività soggetta, la RTV?
R. Comanda l'art. 3 del decreto. Ove si ricadrà nel comma 1 dell'art. 3 si applicherà la RTV di competenza, ove possibile si potrà applicare il minicode e ove non sarà possibile (o non si vorrà applicare il minicode), ricadendo nel comma 3 dell'art. 3, si dovrà applicare, per intero, il Codice.
- 5. D.** Per rientrare in attività a basso rischio, gli occupanti si considerano quelli presenti nell'intera struttura o solo nella singola unità produttiva ad esempio presente all'interno di un condominio?
R. Il riferimento da considerare è il solito previsto dal d.lgs. 81/08 all'art. 62.
- 6. D.** Le scuole sotto i 100 occupanti fanno riferimento a questi decreti?
R. I tre decreti si riferiscono sicuramente anche alle scuole. Le modalità per l'effettuazione della valutazione del rischio, naturalmente, varieranno a seconda di come il luogo di lavoro esaminato si inserisce nell'ambito dell'art. 3 del DM 03/09/21.
- 7. D.** Premessa la seguente definizione richiamata dall'art. 1, comma 2 del DM 03/09/2021, cosa si intende per "superficie lorda complessiva" dei luoghi di lavoro? Per es. il piazzale all'aperto di deposito del materiale di un marmista o di un prefabbricatore di strutture in cls (ovviamente con qf < 900 MJ/m2) rientra nel computo della suddetta "superficie lorda complessiva" considerata dal DM 03/09/2021?
R. Occorre riferirsi al punto G.1.7 del Codice, dove la *superficie lorda* di un ambito è definita come la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l'ambito.
Si rammenta che l'ambito è una porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura antincendio; l'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa.
Nel suo esempio, direi di no.
- 8. D.** Ci sarà una linea guida specifica da parte dell'INAIL? Spero a breve.
R. C.N.VV.F. e INAIL stanno predisponendo una monografia sull'argomento.

9. **D.** Buongiorno, le scuole in quale categoria di rischio ricadono?
R. Le modalità per l'effettuazione della valutazione del rischio varieranno a seconda di come il luogo di lavoro esaminato si inserisce nell'ambito dell'art. 3 del DM 03/09/21.
10. **D.** Non è chiaro come ci si deve comportare per luoghi di lavoro "disomogenei" cioè costituiti da zone a diverso rischio incendio (es.: ufficio che al suo interno abbia: archivi, ambulatori, sale riunioni, etc.) alcune delle quali soggette a regola tecnica ed alcune costituenti attività antincendio soggette al 151/11. Ogni zona viene considerata come una "scatola" e trattata nelle modalità previste dalla sua caratteristica considerando comunque le "interferenze tra le parti"?
R. Occorrerà ragionare e, di conseguenza, operare per ambiti. Ove si ricadrà nel comma 1 dell'art. 3 si applicherà la RTV di competenza, ove possibile si potrà applicare il minicode e ove non sarà possibile (o non si vorrà applicare il minicode), ricadendo nel comma 3 dell'art. 3, si dovrà applicare, per intero, il Codice.
11. **D.** Il "minicode" si può applicare per la valutazione del rischio di incendio di edifici o locali destinati a uffici con meno di 25 persone?
R. Laddove risultassero soddisfatti i requisiti primari e aggiuntivi previsti al punto 1 dell'allegato I al DM 03/09/21 e la valutazione del rischio confermasse il rischio basso, certamente si.
12. **D.** Se un'attività rientra nel DPR 151 e il DL ha ottenuto il "CPI", la valutazione del rischio incendio redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. come deve essere elaborata secondo il DM 03/09/2021?
R. La valutazione del rischio, incendio, in questo caso è un obbligo in capo al datore di lavoro che discende dal d.lgs. 81/08 e, con i nuovi tre decreti, prevederà, alla loro entrata in vigore, un nuovo strumento per la sua effettuazione. Il CPI nasce per altri scopi e, peraltro, non si occupa di molti aspetti disciplinati dai nuovi decreti. Occorre quindi riferirsi alle previsioni dell'art. 4 del DM 03/09/2021.
13. **D.** Per quanto riguarda la superficie lorda minore o uguale a 1000 mq per poter applicare il Minicode deve essere computata anche la superficie di eventuali soppalchi all'interno di una attività? Ad esempio, se la superficie a terra è 800 mq con anche un piano soppalco di 300 mq esco dal Minicode?
R. Occorre riferirsi al punto G.1.7 del Codice, dove la *superficie lorda* di un ambito è definita come la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l'ambito.
Se l'ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani.
14. **D.** E' possibile chiarire se è obbligatorio aggiornare i DVR Incendio al Minicode se i luoghi di lavoro non sono oggetto di modifiche?
R. Occorre quindi riferirsi alle previsioni dell'art. 4 del DM 03/09/2021.
Il datore di lavoro dovrà valutare se, alla luce dei nuovi decreti, il proprio luogo di lavoro non ricada nelle fattispecie previste dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. 81/08 o, viceversa, rivalutare il rischio
15. **D.** Quali sono le attività non soggette ma dotate di regola tecnica verticale? Non sono tutte soggette quelle dotate di RTV?
R. Esistono delle attività dotate di RTV ma non soggette in quanto sottosoglia rispetto all'allegato I del DPR 151/11 (es.: un ufficio con meno di 300 occupanti).
16. **D.** Quando si effettua una valutazione del rischio incendio per il DVR devono essere analizzate tutte le misure della strategia antincendio o vanno solo individuati i rischi di incendio e le azioni per minimizzare tale rischi? Ad esempio, in luoghi di lavoro che non rientrano nel rischio basso perché superiori a 1000mq devo anche analizzare le misure di reazione e resistenza al fuoco della struttura?
R. L'art. 3 del DM 03/09/2021 stabilisce le casistiche possibili per effettuare la valutazione del rischio incendio. Se sarà utilizzato il minicode, si analizzeranno le otto misure della strategia semplificata, se sarà utilizzato il Codice, occorrerà analizzare la strategia completa delle dieci misure di cui alla sezione S.

- 17. D.** Il "Nuovo Codice" non si applica ad alcune attività in campo industriale, ad esempio la 48.2.C "centrali termoelettriche". Per questa attività NON c'è una RTV, e l'attività è luogo di lavoro a rischio medio / elevato (non c'è rischio di incedente rilevante). Pertanto, in base all'articolo 3 del "Minicodice" si deve applicare il "Nuovo Codice" per la progettazione della sicurezza antincendio. Potete darmi un chiarimento su questa che sembra una contraddizione?
- R.** Se l'attività è soggetta si ricade nel comma 1 che prevede la valutazione del progetto mediante i criteri generali di sicurezza antincendi e quanto previsto dal DM 7 agosto 2012 per le attività non dotate di regola tecnica di prevenzione incendi.
- 18. D.** In uno stabilimento industriale nel quale sono presenti attività soggette ed uffici nello stesso edificio ma in piani diversi, è possibile considerare gli uffici "luogo di lavoro" a basso rischi incendio se rispettano i criteri oppure si deve intendere luogo di lavoro l'intero stabilimento cosicché anche gli uffici non possono essere considerati a basso rischio incendio?
- R.** Occorrerà ragionare e, di conseguenza, operare per ambiti. Ove si ricadrà nel comma 1 dell'art. 3 si applicherà la RTV di competenza, ove possibile si potrà applicare il minicodice e ove non sarà possibile (o non si vorrà applicare il minicodice), ricadendo nel comma 3 dell'art. 3, si dovrà applicare, per intero, il Codice.
- 19. D.** Nelle casistiche dell'art. 3 del D.M. 3.09.2021 per l'applicabilità dello stesso decreto ad un'attività tra le regole tecniche verticali sono ricomprese quelle del "codice" (DM 3.08.2015 e smi)?
- R.** Assolutamente sì, RTV tradizionali pre Codice e RTV comprese nella sezione V del Codice.
- 20. D.** Ad una filiale bancaria, si applica la regola tecnica Uffici, oppure si ritiene senza RT applicabile?
- R.** È possibile applicare la RTV (indifferentemente, pre Codice o compresa nella sezione V del Codice), ovviamente, ove si ricada nel campo di applicazione della stessa.
- 21. D.** La valutazione del rischio di incendio è in capo al RSPP?
- R.** La valutazione del rischio, nei luoghi di lavoro, è obbligo del datore di lavoro che può avvalersi, allo scopo, del proprio RSPP.
- 22. D.** Come fanno i datori di lavoro ad essere certi che la manutenzione affidate a ditte esterne venga effettuato da personale con la qualifica di TMQ. La piattaforma nazionale nella quale vengono registrati i TMQ, è consultabile da parte del datore di lavoro?
- R.** Il TU 81/08 all'art. 26 comma 1 lascia in capo al datore di lavoro l'onere di valutare che l'affidamento di lavori sia effettuato verso soggetti capaci e competenti. Nella piattaforma informatica in via di predisposizione, l'elenco del TMQ sarà consultabile liberamente da tutti i cittadini.
- 23. D.** Se un installatore di impianti è iscritto alla camera di commercio con anche la lettera G, deve ugualmente fare un percorso di formazione per l'ottenimento della qualifica di tecnico manutentore?
- R.** Il DM 37/08 regola la progettazione, l'installazione e la manutenzione STRAORDINARIA dei soli impianti a servizio di edifici o loro pertinenze. Pertanto, ai fini della manutenzione ordinaria di impianti antincendio che potrebbero non essere a servizio di edifici, deve effettuare il percorso di qualificazione. Tale percorso, per coloro che abbiano la lettera g) risulta essere "ridotto".
- 24. D.** Nel Minicodice al punto 4.4 la carica estinguente degli estintori è stabilita al minimo di 6 kg. il Codice Prevenzione Incendi al punto S.6.6.1 stabilisce il massimo di 6 kg. Insomma sono da installare da 6 kg?
- R.** La lettura "attenta" del comma 5 del punto S.6.6.1 restituisce questa indicazione "...estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato. Essendo il DM 3/09/2021 destinato ai luoghi di lavoro, non vi è alcuna contraddizione.
- 25. D.** Buongiorno, vorrei sapere quando è previsto l'inizio dei corsi di formazione dei Tecnici Manutentori attesi i tempi di entrata in vigore del DM Controlli.

R. È prevista l'erogazione di corsi dall'entrata in vigore del DM 01/09/2021

26. D. Come fa il singolo cliente del manutentore a controllare l'effettiva qualifica? basta un'autocertificazione? Devo raccogliere gli attestati? Se ho un'azienda con più tecnici manutentori, solo il titolare deve avere la qualifica? Come faccio a controllare la qualifica del manutentore se mi manda un tecnico ad azienda chiusa?

R. Il TU 81/08 all'art. 26 comma 1 lascia in capo al datore di lavoro l'onere di valutare che l'affidamento di lavori sia effettuato verso soggetti capaci e competenti. Nella piattaforma informatica in via di predisposizione, l'elenco del TMQ sarà consultabile liberamente da tutti i cittadini.

27. D. In riferimento agli esami di idoneità tecnica, mi sembra di aver capito che le prescrizioni non coincidano con la formazione di livello 3. Questo vuol dire accedere all'esame di idoneità tecnica anche con formazione di livello 2?

R. Gli esami di idoneità tecnica possono essere richiesti per qualsiasi livello, così come accade anche per il DM 10 marzo 1998.

28. D. In merito al Decreto Controlli non mi è chiaro se il personale che effettua le manutenzioni sui presidi deve effettuare il corso c/o i VVF o anche chi effettua i controlli. Nella nostra azienda ad esempio la manutenzione è affidata all'esterno mentre i controlli li facciamo internamente con nostro personale di manutenzione. Dobbiamo qualificare con corso c/o i VVF anche il nostro personale?

R. All'entrata in vigore del DM Controlli, la manutenzione su presidi, attrezzature, impianti e sistemi antincendio deve essere affidata a TMQ. Tale personale potrebbe essere anche interno, a patto che venga qualificato ai sensi del DM 01/09/2021.

29. D. Se un edificio è soggetto ai controlli dei VVF, ciò determina per tutte le Società occupanti di avere addetti formati con corsi almeno 2FOR o vale la valutazione del rischio incendio di ogni Società?

Come per il DM 10 marzo 1998, il livello di formazione degli addetti antincendio è stabilito nel documento di valutazione del rischio incendio.

30. D. In merito agli estintori ad acqua avrei delle riserve rispetto al loro utilizzo su apparecchi elettrici anche perché una delle indicazioni cardine da applicare sui Quadri Elettrici è quella di non usare acqua per estinzione degli incendi... come si sposano queste due indicazioni contrastanti?

R. Nel ringraziarla per aver condiviso le sue riserve, si rappresenta che "l'acqua" non si utilizza su apparecchiature elettriche in tensione. Fatto salvo il principio fondamentale secondo il quale se possibile è sempre meglio staccare l'energia elettrica prima di intervenire (con qualunque estintore), l'estintore ad acqua è un presidio che viene qualificato a seguito di prove effettuate da laboratori terzi autorizzati dal Ministero dell'Interno.

31. D. Si considera ancora per gli estintori una capacità estinguente minima di 13A, ormai anacronistica.

R. La norma UNI EN 3/7 del 2008, la più recente in vigore, prevede la possibilità di classificare un estintore con capacità estinguente pari a 13 A, è una prestazione tecnica, appare non comprensibile il senso "anacronistico" in una prestazione tecnica.

32. D. Buongiorno, si parla del fatto che gli estintori debbano essere almeno 13A, ma nel caso di estintori a CO2?

R. Gli estintori a CO₂ (anche prima del Codice e del DM 03/09/2021) hanno una classificazione per incendi di sola classe B, pertanto NON sono idonei per incendi di classe A.

33. D. A differenza di quanto scritto nelle slides del corso, a me non risulta in alcun modo che tutti gli estintori a polvere possono essere causa di irritazione cutanea e respiratoria. Questo posso scriverlo con certezza, perché in via cautelativa ne ho uno nel mio ambiente di lavoro per principi di incendio di classe A, B e C e l'ho provato prima dell'uso; inoltre, sono un soggetto parzialmente allergico, complessivamente in piena ed ottima salute e in costante allenamento fisico, ma nonostante questo ho una spiccata sensibilità agli

aspetti respiratori per motivazioni che non devo e non voglio affrontare in questa sede. Ho anche una pelle molto bella agli arti superiori e non solo, ma sensibile, quindi che avverte in maniera decisa la presenza di agenti irritanti se sussistono.

Sono un soggetto completamente sano, l'estintore in fase di prova non ha in alcun modo aggravato il mio stato di salute e ciò è stato documentato. Chiaramente la polvere dell'estintore non va spruzzata addosso alle persone, né tantomeno sul viso, ma penso che questo si sapesse. Anzi, questo tipo di estintore mi permette di proteggere agilmente anche le piccole apparecchiature che ho in ufficio.

Infine, gli estintori ad acqua pesano di più in media degli estintori a polvere; di conseguenza, sebbene non ci siano additivi in polvere, gli estintori ad acqua possono essere più difficili da maneggiare da parte di persone di media o minuta corporatura, a meno che in futuro non ne sia ridotto il peso. Questo aspetto non è stato in alcun modo affrontato, per cui certe affermazioni sarebbero a mio modesto avviso da ponderare.

Non in tutti i contesti il peso riveste lo stesso ruolo; per gli elementi meccanici-strutturali a terra è importante che vi sia carico e quindi anche un peso sufficiente, ma lo stesso non si può affermare per elementi da maneggiare con agilità.

Concludo il mio precedente ragionamento con questa osservazione: vorrei gentilmente ricordare a chi si esprime in termini di scelta degli estintori che sarebbe proficuo visitare i siti Internet o i punti vendita degli estintori in Italia e riferire possibilmente nei corsi anche circa lo stato effettivo commerciale di tali prodotti. Per quanto ho potuto riscontrare tramite i prodotti di un'azienda italiana certificata nel settore e che produce estintori certificati, è emerso che:

- Gli estintori ad acqua sono riconosciuti idonei per principi di incendio al massimo di classe A, B ed F, dove F rappresenta gli incendi in presenza di oli da cucina;
- Gli estintori in polvere sono riconosciuti idonei per principi di incendio al massimo di classe A, B e C oppure D, dove C rappresenta gli incendi in presenza di gas infiammabili e D rappresenta il rischio di fuochi di metalli.

Dal mio punto di vista posso affermare che in Italia ci sono società che lavorano molto seriamente; tra queste c'è anche la mia, se permettete. Di queste società ce ne sarebbe sempre più bisogno e alcune non sono sufficientemente o ben pubblicizzate, purtroppo.

Come potete constatare, sono in grado di spiegare completamente le ragioni del mio operato, nei limiti in cui posso spiegarle a terzi, anche di più di quanto scritto nelle slides del corso per quanto riguarda questo argomento.

Sinceramente, un'imprenditrice si potrebbe sentire ferita o offesa da affermazioni rese pubblicamente via Internet che potrebbero minare il proprio operato; dal mio punto di vista sono molto forte e convinta di ciò che ho svolto, così come autocritica nei miei confronti, quindi ho avuto modo di apprezzare in ogni caso il corso anche come fonte di revisione generale del mio operato, pur riconoscendone i limiti.

R₁. Si rappresenta che la progettazione dell'installazione degli estintori è trattata al capitolo S.6 del Codice di prevenzione incendi, paragrafo S.6.6. In particolare al punto S.6.6.2 il codice afferma che nei luoghi chiusi "è opportuno" l'utilizzo di estintori a base d'acqua, ma lascia al professionista, la possibilità di impiego di tutti gli agenti estinguenti a disposizione, nel rispetto delle prestazioni minime delle capacità estinguenti richieste. La nota dopo la lettera c del comma 1 del paragrafo S.6.6.2 riporta che "generalmente" l'impiego di un estintore a polvere nei luoghi chiusi causa improvvisa riduzione di visibilità e che la polvere "potrebbe" causare irritazioni. Nel capitolo G.1 del codice, richiamato interamente dal DM 03/09/2021, al paragrafo G.1.25 sono riportate le modalità di lettura ed interpretazione del Codice, nello specifico al comma 3 è scritto "Con il verbo "dovere" al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, ...), gli avverbi "generalmente" e "di norma" si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale". Le medesime considerazioni sono riportate nell'Allegato I al DM 03/09/2021.

Tutto quanto sopra premesso, qualora il professionista nella progettazione della installazione degli estintori nei luoghi chiusi optasse per l'agente estinguente polvere, è tenuto a dimostrare nella, valutazione del rischio, l'opportunità della scelta.

PS: Apprezzo le certezze dell'autrice del quesito! 6kg di polvere pesano come 6 litri d'acqua?

R₂. I rischi specifici meritano approfondimenti ad hoc; l'obiettivo di questo breve webinar era solo di presentazione dei nuovi decreti, con semplici esempi applicativi.

I vantaggi dell'estintore a polvere sono il peso ed il basso costo, ma se non vengono usati bene creano riduzione della visibilità e danni irreversibili a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli estintori idrici costano molto ma sono più efficaci per l'estinzione, non danneggiando i materiali che non sono stati coinvolti nell'incendio.

Grazie per le Sue considerazioni; le presentazioni del webinar sono scaricabili dal sito web del CNI; faremo il possibile per eliminare eventuali refusi

34. D. Nel caso dell'esempio del negozio, se l'edificio rientrasse fra le attività soggette o nel campo d'applicazione della RTV, l'attività commerciale sarebbe ancora a basso rischio a rigor di logica e potrebbe assumere il livello di rischio complessivo del fabbricato se non si riesce a rispettare la condizione di indipendenza (compartimento e vie di esodo, ecc.)?

R. Se l'attività diventasse soggetta al controllo dei VVF (Allegato 1 del DPR 151/2011), ai sensi del DM 10/03/1998 diventerebbe almeno a "rischio medio", mentre per il DM 02/09/2021 sarebbe classificata come "attività di livello 2" ai fini dell'organizzazione delle attività formative.

Poiché l'attività di vendita è compartimentata rispetto al resto del fabbricato ed è dotata di sistema di esodo indipendente, gli occupanti potranno assumere un livello di rischio vita indipendente dalle attività esercitate negli altri locali dell'edificio.

35. D. Nell'esempio dell'ing. Di Felice, si indica un corridoio cieco di 17 metri, con che criterio viene individuato tale valore? Il punto di arrivo a 17 metri non sfocia in nessun luogo sicuro, ma fa parte della via d'esodo.

R. La modalità di calcolo del corridoio cieco è definita in S.4.8.2 della RTO.

Nel caso specifico il corridoio cieco parte dal punto più remoto dell'attività e termina quando è possibile scegliere due percorsi di esodo distinti e divergenti con angolo > 45° (S.4.8.1.3).

36. D. Ma il parametro della densità di affollamento pari a 0,7 persone/mq non è un refuso nel testo della norma? E un valore troppo alto per dei luoghi di lavoro. Vuol dire che in un monolocale di 50 mq siano presenti 35 persone. 0,7 è il parametro che nel Codice è applicabile alle sale dei ristoranti.

R. Infatti, la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m² è prevista dal Minicodice, mentre la RTO nella tabella S.4.12 per le attività commerciali prevede una densità di affollamento pari a 0,2 persone/m² come indicato nella presentazione.

37. D. Nel primo progetto presentato vendita e esposizione mobili: nell'ampliamento studio effettuato, le pareti REI di separazione fra le varie attività, vi sono pareti vetrate attigue, queste sono conformi al CO.P.I. o dovrebbero essere protette/separate dalle pareti finestrate dell'attività studiata?

R. Le pareti vetrate sono presenti sul fronte strada, verso il cortile interno e sul retro.

Non sono presenti pareti vetrate attestate verso altre attività. Le pareti REI sono tutte cieche.

38. D. Mi pare che, nell'esempio, se l'incendio fosse nella zona centrale (strettoia) la porzione superiore rimane pericolosamente isolata.

R. Proprio per questo motivo si deve limitare la lunghezza massima del corridoio cieco e favorire un esodo tempestivo da un ambiente invaso da fumo.

39. D. Buongiorno. Nell'ambito degli uffici OPEN SPACE il criterio per l'affollamento è basato sulla densità di occupazione e non sulla dichiarazione del Titolare. Questo nel caso di Attività soggetta, anche se è stato definito un layout. Il Comando è orientato in questo modo poiché il layout di un ambiente open space può cambiare nel tempo e quindi il criterio basato sulla densità di occupazione, svincola da qualsiasi altra valutazione. Mi pare di intendere che il Minicodice abbia una doppia possibilità, cioè di basarsi sia su di un numero effettivo, sia sulla densità di occupazione. La domanda: quale è l'elemento che decide la doppia possibilità nel minicodice e l'unica possibilità nel codice?

R. Codice e Minicodice stabiliscono una densità di affollamento massima in funzione della destinazione del locale. Il titolare può dichiarare solo un affollamento inferiore; per eventuali affollamenti superiori si deve andare in soluzione alternativa, ma solo con progettazione con Codice.

40. D. L'assenza di una compartimentazione EI verso altre attività non crea perplessità al rispetto dei 400 mq per la non assoggettabilità.
R. il Minicodice non prevede alcuna prescrizione per la misura di compartimentazione; la misura della compartimentazione deve invece essere ottemperata nel caso di progettazione con il Codice.
41. D. Perché usa la RTV 8 se l'attività commerciale è al di sotto dei 400 m²? È fuori dal campo di applicazione.
R. Sia RTO che RTV sono fuori dal campo di applicazione in caso di attività commerciale < 400 m². Ma art. 3 del Minicodice prescrive il ricorso al Codice in caso di non ottemperanza di una o più prescrizioni indicate nel Minicodice stesso.
42. D. Nel momento in cui il DM 10 marzo 1998 sarà abrogato, come sarà gestita la valutazione dei rischi per le aziende esistenti che non subiscono modifiche di cui all'art. 29 del D.Lgs. 81/08?
Non ci sarà obbligo di rifare la valutazione ma quella esistente sarà stata effettuata in conformità ad una normativa non più in vigore.
Considerando che l'adeguamento delle aziende esistenti al Codice di Prevenzione incendi non è assolutamente banale, e immaginando quindi che la maggior parte delle aziende non riusciranno ad adeguarsi, mi sembra che ci troviamo davanti ad un vuoto normativo per l'adeguamento dell'esistente.
R. Come in occasione di ogni cambio normativo, per le attività in regola con gli obblighi di prevenzione incendi e che non subiscono modifiche sostanziali, restano validi gli atti, le classificazioni e le analisi del rischio eseguite con i criteri precedenti.
43. D. Buonasera, è stato molto utile il webinar, quando saranno disponibili le slide e la registrazione per rivedere qualche passaggio?
Inoltre, avrei una domanda che non mi è stata chiara riguardo la formazione dei docenti per la parte teoria e pratica le 90 ore sono da possedere in totale tra parte pratica e parte teorica oppure 90 per la teoria e 90 per la pratica?
D.M. 2/9/2021
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
R. Si intendono 90 ore complessive di docenza, comprendenti sia didattica teorica che pratica.
44. D. Se in una Sede Inail sono presenti un'attività non soggetta e non normata (Uffici con meno di 300 occupanti, superficie <1000 mq, altezza < 24 metri, piani interrati < 2) e un'attività ambulatoriale soggetta e normata (superficie 600mq), nella valutazione del rischio devo distinguere tra le due attività?
Premetto che tutto lo stabile è dotato di tutti i presidi antincendio compreso la rete idranti.
R. La valutazione del rischio va eseguita per tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dall'assoggettabilità o meno ai controlli dei VVF. In particolare, si eseguiranno analisi distinte per gli occupanti degli uffici e degli ambulatori, che potrebbero avere profili di rischio diversi.
45. D. Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento riguardo alla futura applicazione del Mini codice di cui si è parlato nell'ultimo webinar di venerdì 8/4:
"se un luogo di lavoro non risulta soggetto al D.M. 151/2011 ma risulta rientrare nel Minicodice, la valutazione del rischio con relative relazioni, planimetrie ed adeguamenti devono essere comunicati a qualche ente quale: SUAP, VVFF, ecc. oppure tale documentazione deve essere tenuta esclusivamente in azienda? Questo vale sia nel caso vengano effettuate opere edilizie sia nel caso di attività già esistenti che non fanno opere edilizie?"
R. La valutazione del rischio per i luoghi di lavoro non soggetti al controllo da parte dei VVF è regolata dal D.Lgs. 81/2008. Il documento deve essere conservato in azienda, aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli.

In caso di modifiche dell'attività il documento dovrà essere aggiornato.

46. **D** con la presente sono a chiedere se un corso erogato in riferimento al DM 10 marzo 98 nel corrente anno quindi con scadenza nell'anno 2025 prevede aggiornamento con le nuove disposizioni legislative oppure occorrerà effettuare nuovo corso di formazione con le nuove disposizioni normative, a tal proposito sono anche a chiedere se c'è differenza tra le vari "classi di rischio" (alto, medio e basso) in riferimento sempre allo stesso quesito.

R. Tutte le attività formative e di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio continueranno ad essere svolte nelle modalità stabilite dal DM 10/03/1998 finché questo resterà in vigore.

A partire dalle successive scadenze si adotteranno i criteri stabiliti dal DM 02/09/2021, se questo sarà pienamente in vigore.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative, il DM 02/09/2021 prevede una classificazione delle attività di "livello 1", "livello 2" e "livello 3" (art. 3.1 – Allegato III) in luogo del rischio basso, medio e alto del DM 10/03/1998.

47. **D.** Cortesemente, dove si possono trovare i citati riferimenti per la valutazione del rischio illustrati dall'Ing. Scaglia?

R. Per effettuare analisi del rischio si possono utilizzare almeno n.4 metodologie:

1. METODO DESCRITTIVO: è un metodo qualitativo/quantitativo che consente di analizzare l'attività andando ad individuare, descrivendoli, i pericoli di incendio (materiali combustibili o infiammabili e sorgenti di innesco). Deve inoltre essere descritta l'attività, la tipologia degli occupanti, dei beni esposti a rischio incendio. Successivamente si effettua una valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti, sui beni e sull'ambiente e si individuano le misure preventive atte a rimuovere o ridurre i pericoli

2. METODO QUALITATIVO: sono presenti delle domande, proposte dal software, riguardanti i prodotti infiammabili/esplosivi presenti, gli impianti, i lavoratori, gas, cucina, gruppi elettrogeni che hanno lo scopo di individuare e descrivere l'attività e cosa avviene all'interno di esse. E' necessario flaggare la casella "pertinente" e il software elabora poi una classificazione del rischio incendio.

3. METODO ERICSON: partendo dall'inserimento del carico di incendio, si analizzano diversi indici (combustibilità delle merci, resistenza al fuoco delle strutture, rischio per le persone, rischio per le cose...) dandone una valutazione quantitativa. Il software elabora una classificazione del rischio incendio.

4. METODO TABELLARE: metodo quantitativo in cui sono presenti delle domande presentate dal software che comprendono fattori moltiplicati (velocità di combustione, probabilità di innesco...) e fattori di compensazione (caratteristiche degli edifici, manutenzione, procedure operative...). Alle domande presentate è possibile rispondere "Si", "NO", "NON PERTINENTE" e, a seguito dell'inserimento del valore del carico di incendio, il software elabora un calcolo seguendo degli algoritmi classificando il rischio in alto, medio e basso.